



Spett.le
dall'Autorità di regolazione per Energia Reti
e Ambiente
P.zza Cavour 5
20121 Milano

Prot: SAGR/CFa/CMa/2023/0053

inviata attraverso il servizio il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.arera.it)

Frosinone, 23.01.2023

Oggetto: Osservazioni di Società Gasdotti Italia (SGI) al documento di consultazione 655/2022/R/GAS (“DCO”) “CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO SECONDO L’APPROCCIO ROSS-BASE - Orientamenti finali”

I contenuti non sono da ritenersi di carattere riservato.

Osservazioni generali

In linea generale SGI apprezza lo sforzo dell'Autorità di facilitare, per quanto possibile, le interazioni degli operatori anche mediante l'organizzazione di incontri tematici dedicati prima della scadenza fissata per l'invio delle osservazioni (come peraltro suggerito in altre occasioni dalla scrivente), al fine di discutere delle principali novità che ARERA intende introdurre.

Si rimanda tuttavia agli spunti di consultazione per alcune osservazioni nate dall'esigenza di meglio comprendere gli impatti dell'assetto regolatorio prospettato all'interno del DCO.

Per quanto sopra si ribadisce (come già segnalato) l'utilità, in particolare modo in occasione di documenti di consultazione che prevedono riforme strutturali del quadro regolatorio di riferimento e pertanto ad alto impatto per le imprese regolate, di pubblicare i dati a supporto delle analisi condotte e dei risultati ottenuti e descritti all'interno del presente DCO.

Si coglie l'occasione inoltre di sottolineare che sebbene ci sarà modo nel corso del 2023 di approfondire e trattare nel dettaglio alcune delle regole che vanno a completare la definizione del nuovo quadro regolatorio (i.e. Tasso di capitalizzazione e RORE) sarebbe di norma auspicabile avere un set di regole definito e completo prima che questo trovi applicazione.



S1. Osservazioni rispetto alla durata del periodo di vigenza dei criteri generali contenuti nel TIROSS e sulla durata dei singoli periodi di regolazione dei singoli servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas.

La scrivente ritiene opportuno che venga esplicitato che, per le imprese diverse dall'impresa maggiore di trasporto, si applicherà il cosiddetto "Ross-base Transitorio" per tutta la durata del primo periodo del TIROSS, ovvero dal 2024 al 2027.

Malgrado il presente DCO non preveda espressamente ulteriori elementi di dettaglio in relazione alle ipotesi di adozione di costi unitari standard per la valorizzazione degli investimenti (cfr. par. 5.3), sembra opportuno chiarire quanto meno che, nella configurazione ROSS-base a regime, questa verrà applicata alle sole imprese di distribuzione, come sembra, piuttosto che anche al settore del trasporto gas, così come prospettato all'interno del DCO 317/2022/R/Gas.

Per quanto sopra descritto, SGI è favorevole al raccordo fra periodi regolatori e TIROSS purché questi siano a sua volta raccordati con la durata del PWACC a partire dal 2028¹ (cfr 6.2); per quanto possa apparire prematuro, già oggi un orientamento sulla durata del *framework* relativo al prossimo TIWACC potrebbe conferire maggiore stabilità regolatoria e facilitare le scelte di investimento per gli operatori.

SGI pertanto ritiene utile sin d'ora capire se l'Autorità sia orientata per la scelta di un periodo di quattro anni, con sub-periodi di 2 o se invece ritiene preferibile percorrere una strada differente.

S3. Osservazioni rispetto alle ipotesi relative agli strumenti regolatori per monitorare la finanziabilità degli investimenti.

Ci preme segnalare che, malgrado per approfondimenti si farà riferimento al tavolo sul RORE così come rappresentato al paragrafo 5.3, nell'analisi della finanziabilità delle imprese, anche il WACC e sue eventuali variazioni dovute a meccanismi di adeguamento possono avere delle ripercussioni sulla finanziabilità stessa delle imprese.

Difatti, mentre l'attuale quadro regolatorio relativo al WACC (TIWACC 2022-2024) include una metodologia ben definita per gestire l'incertezza macroeconomica attraverso l'implementazione di un meccanismo di *trigger* annuale soggetto ad aggiornamenti dei parametri che costituiscono il

¹ L'attuale TIWACC (approvato con deliberazione 614/2021/R/COM) e modificato con delibera 654/2022/R/COM, copre il periodo 2022-2027



WACC (+/-50bps), nel DCO non appare ancora chiaro come l'incertezza verrà gestita nel prossimo periodo 2025-2027. Data la rilevanza del tema, è importante che ARERA fornisca agli operatori chiarezza in termini di i) come verrà misurata la finanziabilità e ii) come il meccanismo di gestione dell'incertezza confluirà nei calcoli e nei test di finanziabilità, per garantire che le imprese siano in grado di finanziare i propri investimenti nonostante le modifiche alla metodologia di calcolo del WACC che possono verificarsi sia all'interno del periodo (2022-2024) sia durante il prossimo aggiornamento di metà periodo.

Come già osservato in occasione di altri DCO/Focus group, SGI ravvede anche problematiche legate alla finanziabilità dei piani a lungo termine, necessaria a garantire un adeguato livello di liquidità e flessibilità per far fronte ai possibili cambiamenti operativi e finanziari ed un corretto equilibrio economico-finanziario per il finanziamento autonomo dei piani d'investimento. Se da un lato l'adozione di tassi di capitalizzazione inferiori dovrebbe evitare problemi legati alla finanziabilità degli investimenti, dal momento che la restituzione del capitale investito, almeno in parte, sarebbe immediata, dall'altro potrebbe impattare negativamente sulla capacità di attrarre investitori istituzionali.

In linea generale si ritiene che qualunque sia il meccanismo individuato dall'Autorità per monitorare la finanziabilità degli investimenti questo non debba penalizzare operatori che hanno effettuato maggiori investimenti rispetto alla propria RAB negli ultimi tre anni, periodo di riferimento proposto dall'Autorità, per fissare i tassi di capitalizzazione.

S4. Rispetto agli schemi riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3, come si valuta l'ipotesi di acquisire proiezioni basate sui dati effettivi di ciascuna impresa e su proiezioni riferite a un'impresa nozionale, con caratteristiche definite dal regolatore in coerenza con le decisioni assunte in materia di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito?

Sarebbe opportuno raccogliere i dati per 4 anni in coerenza con la durata del periodo TIROSS anziché cinque come proposto.

Si ritiene utile inoltre segnalare anche in questo ambito quanto emerso durante l'ultimo focus group circa l'aggravio operativo che si verrebbe a creare per la raccolta dei dati in questione.

S5. Si ritiene che alcune delle informazioni/dati acquisiti debbano essere gestiti in modo riservato da parte dell'Autorità? Motivare la risposta.



SGI ritiene che, i dati finanziari inviati ai fini di cui al paragrafo 8, essendo dati sensibili, dovranno essere gestiti in modo riservato da parte dell'Autorità.

S6. Osservazioni rispetto alle ipotesi per la definizione degli incentivi all'efficienza totale.

A parere della scrivente non sembra opportuno allineare le percentuali di incentivo (cfr. 9.27) da applicare al recupero di efficienza totale relativo agli investimenti per il settore trasporto con la percentuale in uso ad oggi per il settore della distribuzione, che trova applicazione su tecnologie innovative come gli *smart meter*, dove gli spazi per fare efficienza, dal momento che si parla di tecnologie non ancora mature, è sicuramente più alta.

Nel caso invece di efficienza su investimenti in asset per i quali la curva di apprendimento tecnologico è in una fase abbastanza matura dovrebbe essere prevista una percentuale più alta di benefici per le imprese, pari ad almeno il 50%.

Con riferimento invece alla *baseline per i costi operativi* nel periodo regolatorio successivo si chiede di chiarire in che modo verrà calcolato il recupero di produttività atteso per il periodo successivo.

In riferimento al fattore Z che riflette variazioni dei costi operativi rispetto alla baseline, è opportuno che questo sia dedicato non solo alle esigenze della transizione energetica, ma anche ai progetti tradizionali già avviati nei periodi regolatori precedenti, molti di questi inclusi nei piani decennali e analisi così/benefici positiva

Ci sembra opportuno sottolineare inoltre che, con riferimento al box 3, e più in particolare all'articolo 23 comma 1 della bozza di TIROSS relativo ai meccanismi di monitoraggio, la formula, così come discusso anche in occasione del recente focus group, che è legata all'aumento della consistenza fisica (Q_c), potrebbe non cogliere correttamente il peso di alcuni investimenti che non modificano la consistenza fisica delle immobilizzazioni ma forniscono comunque dei benefici per il sistema.

S7. Osservazioni rispetto alla definizione dei criteri generali per la fissazione dei tassi di capitalizzazione.

Non appare chiaro alla scrivente quale siano gli orientamenti finali rispetto alla definizione dei criteri generali per la fissazione dei tassi di capitalizzazione, in particolare quale sarà l'orizzonte temporale, nella logica dell'opzione TC1.C, di riferimento per lo storico e il prospettico.

Anche con riferimento alla bozza del TIROSS pubblicata, richiamata al paragrafo 6.1, gli articoli 25.1 e 25.2 non chiariscono l'orizzonte storico e prospettico di riferimento.



SGI ritiene che la definizione del tasso di capitalizzazione debba basarsi per lo più su dati storici in un primo momento, prevedendo un graduale passaggio alla logica *forward-looking*. Un esempio pratico potrebbe essere l'utilizzo, in luogo dei 3 anni proposti all'art. 10.10 del DCO, di un periodo pari ad almeno gli ultimi 5 anni, nella prima applicazione della metodologia ROSS-base.

S8. Osservazioni rispetto alle ipotesi di allineamento dei criteri di regolazione

La scrivente ritiene opportuno chiarire in che modalità e tempistiche avverrebbe la scelta tra le opzioni (CO.C o CO.A).prospettate nel DCO 317/2022/R/COM per ciascun settore.

Con riferimento invece al paragrafo 11.12 non appare chiaro il meccanismo descritto relativo al trattamento delle dismissioni; si ritiene utile che l'Autorità chiarisca tale aspetto e che possa fornire alcuni esempi di applicazione pratica.

S9. Osservazioni rispetto al trattamento dell'inflazione.

Come già ampiamente osservato in occasione del DCO 317/2022/R/Gas, si ritiene pertanto che nel passaggio al modello ROSS-base, l'Autorità debba, una volta definito l'approccio per la determinazione della spesa totale di riferimento, valutare se l'indice dei prezzi al consumo e/o deflatore degli investimenti fissi lordi forniscano una accurata misura delle pressioni sui costi effettivi per le imprese nel periodo regolatorio.

Si ritiene inoltre utile che l'Autorità tenga in debito conto quanto segnalato nell'ultimo focus group da altri operatori relativamente all'inflazione, anche con riferimento a quanto riportato all'art. 12.3 del DCO nel quale si fa riferimento ai recenti dati pubblicati dalla BCE che rilevano una pressione sui prezzi di straordinaria intensità. Pur volendo essere d'accordo con la citata straordinarietà di tali dinamiche, giova segnalare che un aumento così significativo delle dinamiche inflattive, seppure con picchi di breve durata, richiederà del tempo per essere riassorbito e riportare l'inflazione sulla traiettoria obiettivo della BCE.

Rispetto alle considerazioni sopra riportate è parere della scrivente che codesta Autorità verifichi se i riferimenti utilizzati per aggiornare le tariffe per l'inflazione, tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo e tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, riescono a tenere in debito conto della reale pressione dei prezzi che le aziende regolate subiscono sulla loro spesa.

S11. Osservazioni rispetto ai meccanismi di gestione delle incertezze.



Come già osservato allo spunto S6, il fattore Z che riflette variazioni dei costi operativi rispetto alla baseline, è opportuno che sia dedicato non solo alle esigenze della transizione energetica, come si evince dal paragrafo 14.3 ma anche ai progetti tradizionali già avviati nei periodi regolatori precedenti (che sembra essere quanto invece si deduce dal testo del TIROSS), molti di questi inclusi nei piani decennali con annesse analisi costi/benefici positive.

Con riferimento al paragrafo 14 si chiede di dettagliare meglio il funzionamento dei meccanismi cosiddetti *Volume driver* (riconoscimenti a misura).

Relativamente al paragrafo 14.6, invece, si chiede:

- che venga chiarito se la percentuale proposta di 1.5% (1% sulla bozza di TIROSS) sia riferita al singolo fattore Y e Z o ad entrambi
- Di non legare ad un valore soglia il riconoscimento dei maggiori costi operativi, in continuità con l'attuale regolazione, o comunque se necessario, ancorarlo ad un valore congruo pari al massimo allo 0.5% dei soli costi operativi (e non come proposto nel DCO dei ricavi tariffari riconosciuti), di modo tale che le imprese possano trovare riconoscimento di costi non prevedibili (parametro Y) ovvero di costi legati a nuovi investimenti (parametro Z) che magari sono già stati esaminati nell'ambito del processo di valutazione dei piani decennali.